



VIDEOCONFERENZA DEL 31 GENNAIO 2023

***TUTTE LE NOVITA' PER GLI UFFICI TRIBUTI
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 N. 197 DEL 29.12.2022***

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA GIORNATA ODIERNA SUI **TRIBUTI LOCALI 2023**

**STRALCIO RUOLI E
DEFINIZIONE DEL
CONTENZIOSO
TRIBUTARIO**

**LE NOVITA' AI FINI
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE
PROPRIA**

**LE NOVITA' AI FINI
DELLA TASSA SUI
RIFIUTI**

**LE NOVITA' AI FINI
DEI TRIBUTI
MINORI E DEL
CANONE UNICO
PATRIMONIALE**

**LE NOVITA' AI
FINI DEI
REGOLAMENTI DI
TRIBUTI ED
ENTRATE**

**LO SCADENZARIO
DELL'UFFICIO
TRIBUTI PER GLI
ADEMPIMENTI DI
INIZIO ANNO**

**GRUPPO
FINANZA
LOCALE**

TEMA TRATTATO TRAINING FORMATIVO **TRIBUTI LOCALI 2023**

LO STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A MILLE EURO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

LO STRALCIO COMPLETO DELLE CARTELLE FINO A MILLE EURO AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DALL'1.1.2000 AL 31.12.2015

➤ Riferimento normativo **commi 222-230** art. 1 L. 197/2022

➤ SONO AUTOMATICAMENTE ANNULLATI, ALLA DATA DEL 31 MARZO 2023, I DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI **CARICHI AFFIDATI** AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'1.1.2000 AL 31.12.2015 **DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, DALLE AGENZIE FISCALI E DAGLI ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI**

LA NORMA NON RIGUARDA I COMUNI

LO STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO A MILLE EURO AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DALL'1.1.2000 AL 31.12.2015

➤ Riferimento normativo **comma 227** art. 1 L. 197/2022

➤ SONO AUTOMATICAMENTE ANNULLATI I DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI **CARICHI AFFIDATI** AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'1.1.2000 AL 31.12.2015 **DAGLI ENTI DIVERSI** DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, DALLE AGENZIE FISCALI E DAGLI ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI, **LIMITATAMENTE ALLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI E SANZIONI**

❑ **LA NORMA RIGUARDA I COMUNI CON FACOLTA' LORO ATTRIBUITA DI NON APPLICARE QUESTE DISPOSIZIONI IN BASE AL COMMA 229**

LO STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO A MILLE EURO AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DALL'1.1.2000 AL 31.12.2015

➤ Riferimento normativo **comma 229** art. 1 L. 197/2022

➤ **GLI ENTI CREDITORI** DI CUI AL COMMA 227 **POSSONO** STABILIRE DI **NON APPLICARE** LE DISPOSIZIONI DEI COMMI 227 E 228, CON **DELIBERA** DEL CONSIGLIO COMUNALE, DA ADOTTARE **ENTRO IL 31.1.2023**, INVIARE ENTRO LA STESSA DATA ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E PUBBLICARE NEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL'ENTE

LA NORMA RIGUARDA I COMUNI CHE POSSONO DECIDERE SE APPLICARLA O MENO

LA DEFINIZIONE PARZIALE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DALL'1.1.2000 AL 30.6.2022

- Riferimento normativo **commi 231-252** art. 1 L. 197/2022
- FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAI COMMII DA 222 A 227, **I DEBITI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI** AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'1.1.2000 AL 30.6.2022 **POSSONO ESSERE ESTINTI VERSANDO** LE SOLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI **CAPITALE E DI RIMBORSO DELLE SPESE** PER LE PROCEDURE ESECUTIVE E LA NOTIFICA DELLA CARTELLA, IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 31.7.2023 OVVERO NEL NUMERO MASSIMO DI 18 RATE
- ☐ **LA NORMA RIGUARDA I COMUNI CHE NON POSSONO DECIDERE SE APPLICARLA O MENO**

LA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER CONTRIBUENTI E COMUNI IN BASE ALLA SCELTA DELLE MODALITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE RUOLO O INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

➤ Riferimento **nota IFEL** del 7.1.2023

➤ LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IMPOSTA PER NORMA SU TUTTE LE ENTRATE COMUNALI, SIA DI NATURA TRIBUTARIA CHE PATRIMONIALE, CREA QUINDI UN'INDUBBIA DISPARITA' DI TRATTAMENTO SIA TRA I COMUNI, PERCHE' **CHI HA UTILIZZATO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO O NON HA AFFIDATO AD ADER GLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI NON SARA' INTERESSATO DALLA ROTTAMAZIONE**, SIA TRA CONTRIBUENTI, PERCHE' LO STESSO DEBITO FISCALE/PATRIMONIALE SUBIRA' UN TRATTAMENTO DIVERSO A SECONDA DELLE MODALITA' DI RISCOSSIONE SCELTE DAL COMUNE

❑ **LA NORMA NON RIGUARDA I COMUNI CHE UTILIZZANO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO**

LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO

- Riferimento normativo **commi 186-205** art. 1 L. 197/2022
- CIASCUN **ENTE TERRITORIALE** PUO' STABILIRE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE **ENTRO IL 31.3.2023**, L'ADOZIONE DI UNO SPECIFICO **REGOLAMENTO** CHE PREVEDA L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE IN CUI E' PARTE IL COMUNE
- ❑ **LA NORMA RIGUARDA I COMUNI CHE POSSONO DECIDERE SE APPLICARE O MENO LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEL PROPRIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

LE NOVITA' NON APPLICABILI AI TRIBUTI LOCALI E RIFERIBILI AI SOLI TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- Riferimento normativo **commi 206-221** art. 1 L. 197/2022
 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE MEDIANTE CONCILIAZIONE AGEVOLATA
 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PENDENTI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
 - REGOLARIZZAZIONE OMESSO O CARENTE VERSAMENTO RATE PER ACCERTAMENTI CON ADESIONE, RECLAMI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONI GIUDIZIALI
- LE NORME INDICATE NON RIGUARDANO I COMUNI**

TEMA TRATTATO TRAINING FORMATIVO **TRIBUTI LOCALI 2023**

LE NOVITA' AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

GRUPPO
FINANZA
LOCALE

Finanza Locale Management Srl – Via Carducci, 62 Loc.tà La Fontina – 56010 San Giuliano Terme – tel. 050/877143 fax. 050/8755862 flm@finanzalocale.net www.finanzalocale.it

ABITAZIONE PRINCIPALE CONIUGI CON RESIDENZE SEPARATE LA SENTENZA N. 209/2022 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) **dichiara l'illegittimità costituzionale** dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore **e il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: **«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;**

CONTENUTO SENTENZA 209/2022 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

....Da ultimo questa Corte, ritiene opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale ora pronunciate valgono a rimuovere i vulnera agli artt. 3, 31 e 53 Cost. imputabili all'attuale disciplina dell'esenzione IMU con riguardo alle abitazioni principali, ma non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta.

Da questo punto di vista il venir meno di automatismi, ritenuti incompatibili con i suddetti parametri, responsabilizza i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli al riguardo; controlli che, come si è visto, la legislazione vigente consente in termini senz'altro efficaci.....

CONTENUTO SENTENZA 209/2022 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

.....Inoltre, il secondo comma dell'art. 45 cod. civ., contemplando l'ipotesi di residenze disgiunte, conferma la possibilità per i genitori di avere una propria residenza personale.

Nella norma censurata, invece, attraverso il riferimento al nucleo familiare, tale ipotesi finisce per determinare il venir meno del beneficio, deteriorando così, in senso discriminatorio, la logica che consente al singolo o ai conviventi di fatto di godere pro capite delle esenzioni per i rispettivi immobili dove si realizza il requisito della dimora e della residenza abituale.

D'altra parte, a difesa della struttura della norma censurata nemmeno può essere invocata una giustificazione in termini antielusivi, motivata sul rischio che le cosiddette seconde case vengano iscritte come abitazioni principali.

In disparte che tale rischio esiste anche per i conviventi di fatto, **va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale.....**

CONTENUTO ART. 2 C. 10 DEL D. LGS. N. 23 DEL 14.03.2011

10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:

a)

b)

c) **i singoli comuni hanno accesso**, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:**

1) ai **contratti di locazione** nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;

2) alla relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; **somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas**

3) ai **soggetti che hanno il domicilio fiscale** nel proprio territorio;

4) ai **soggetti che esercitano nello stesso un'attività** di lavoro autonomo o di impresa;

CONTENUTO ART. 2 C. 10 DEL D. LGS. N. 23 DEL 14.03.2011

10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:

a)

b)

c)

d) **i comuni hanno altresì accesso**, con le modalità di cui alla lettera c), **a qualsiasi altra banca dati pubblica**, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere **rilevante per il controllo dell'evasione** erariale o di **tributi locali**;

e) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

ACCESSO E VERIFICA DATI PER CONTROLLI TRIBUTARI

BANCHE DATI GRATUITE PER IL COMUNE CON VISUALIZZAZIONE PER SINGOLO CONTRIBUENTE:

- ANAGRAFE TRIBUTARIA
- ANAGRAFE DEMOGRAFICA
- CATASTO
- SINGOLI FLUSSI F24 TRIBUTI (SIATEL)
- **UTENZE ACQUA, LUCE, GAS (SIATEL)**
- CONTRATTI LOCAZIONE (SIATEL)
- BONIFICI BANCARI PER RISTRUTTURAZIONI (SIATEL)
- DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE (SIATEL)
- STUDI DI SETTORE (SIATEL)
- DICHIARAZIONI ISEE (INPS)

COMPARAZIONE **MEDIE ARERA DATI CONSUMI UTENZE**

[ARERA PUBBLICA SUL PROPRIO SITO ISTITUZIONALE LA STIMA DELLA SPESA ANNUA PER ENERGIA ELETTRICA E GAS \(Home/Dati e documenti/Prezzi e tariffe\):](#)

[Stima della spesa annua in base alle condizioni economiche dell'Autorità - energia elettrica](#)
formato xls - aggiornata il 30.12.22

[Stima della spesa annua in base alle condizioni economiche dell'Autorità - gas](#)
formato xls - aggiornata il 30.12.22

I DATI MEDI DELLE UTENZE ESPOSTI NELLE STIME DI ARERA, SUDDIVISI TRA CONTRATTO DI ABITAZIONE DI RESIDENZA E ABITAZIONE NON DI RESIDENZA, SONO **PARAMETRI UTILI PER LE VERIFICHE DELLA CONGRUITA' DEI CONSUMI** RILEVATI DA SIATEL PER I SINGOLI CONTRIBUENTI

GLI ASPETTI OPERATIVI E LE PROCEDURE DELL'UFFICIO TRIBUTI

LE DIVERSE **POSSIBILI CASISTICHE** DA APPROFONDIRE IN MATERIA DI **IMU PER CONIUGI CON RESIDENZE SEPARATE**:

1. VERSAMENTI SPONTANEI IMU ANNO CORRENTE E IN RAVVEDIMENTO
2. ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU NOTIFICATI E NON ANCORA DEFINITIVI
3. ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU DEFINITIVI E NON PAGATI
4. ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU DEFINITIVI E PAGATI
5. ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU PENDENTI IN CONTENZIOSO
6. ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU CONFERMATI CON SENTENZA DEFINITIVA
7. ISTANZE DI RIMBORSO IMU PER ANNI PRECEDENTI

PROCEDURE DA ADOTTARE PER I VERSAMENTI IMU ORDINARI

➤ **VERSAMENTI SPONTANEI IMU**

VERSAMENTI SPONTANEI IMU ANNO CORRENTE ESEGUITI ALLE SCADENZE

VERSAMENTI SPONTANEI IMU ESEGUITI CON RAVVEDIMENTO OPEROSO

➤ L'IMU E' UN TRIBUTO IN **AUTOLIQUIDAZIONE** E I CONTRIBUENTI CALCOLANO E VERSANO L'IMPOSTA APPLICANDO I BENEFICI SPETTANTI CON POSSIBILITA' DI ESENTARE L'ABITAZIONE PRINCIPALE IN CUI IL POSSESSORE (NON PIU' ANCHE IL SUO NUCLEO FAMILIARE) DIMORA ABITUALMENTE E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE. E' QUINDI POSSIBILE CHE DUE CONIUGI RESIDENTI REALMENTE IN ABITAZIONI DIVERSE POSSANO FRUIRE ENTRAMBI DELL'ESENZIONE IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE

PROCEDURE DA ADOTTARE PER ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU

➤ ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU NOTIFICATI

- ❑ ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU NON ANCORA DIVENUTI DEFINITIVI
- ❑ ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU DEFINITIVI PAGATI E NON PAGATI
- ❑ ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU PENDENTI IN CONTENZIOSO

➤ L'ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO IMU COMPETE ALL'UFFICIO TRIBUTI E QUINDI E' NECESSARIO VERIFICARE SE GLI ATTI EMESSI HANNO ANCORA VALIDITA' E ADEGUATA MOTIVAZIONE, INTEGRANDO L'ISTRUTTORIA CON LA **VERIFICA DI CONSUMI DELLE UTENZE, DISTANZA DAL LUOGO DI LAVORO, SCELTA DEL MEDICO DI FAMIGLIA, DICHIARAZIONE TARI**. IN ASSENZA DI ELEMENTI DI PROVA CHE CONFERMINO LA VALIDITA' DELLA RICHIESTA DEL TRIBUTO E' NECESSARIO INTERVENIRE IN AUTOTUTELA AI SENSI DEL D.M. N. 37/1997

PROCEDURE DA ADOTTARE PER ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU

➤ ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU NOTIFICATI CON ESITO CONTENZIOSO

☐ ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU CONFERMATI CON SENTENZA DEFINITIVA

- NEL CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU DIVENUTO DEFINITIVO A SEGUITO DI UNA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, **L'UFFICIO TRIBUTI NON PUO' INTERVENIRE IN AUTOTUTELA** IN QUANTO L'ART. 2 C. 2 DEL D.M. N. 37 DELL'11 FEBBRAIO 1997 PREVEDE QUANTO SEGUE:

«Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria»

PROCEDURE DA ADOTTARE PER **ISTANZE DI RIMBORSO IMU**

➤ **ISTANZE DI RIMBORSO**

☐ Istanze di rimborso IMU per versamenti eseguiti negli anni precedenti a titolo spontaneo, di ravvedimento operoso o di accertamento

➤ **L'ONERE DELLA PROVA** SUL DIRITTO AL RIMBORSO **COMPETE AL CONTRIBUENTE** E QUINDI E' NECESSARIO CHE DIMOSTRI L'EFFETTIVO UTILIZZO DELLA PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE INTEGRANDO L'ISTRUTTORIA CON CONSUMI DELLE UTENZE, DISTANZA DAL LUOGO DI LAVORO, SCELTA DEL MEDICO DI FAMIGLIA, DICHIARAZIONE TARI. PRIMA DI PROCEDERE CON ACCOGLIMENTO DELLE Istanze di rimborso **L'UFFICIO DEVE VERIFICARE LA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI CONTRIBUENTI, LA TEMPESTIVITA' QUINQUIENNALE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO E IL RISPETTO DEI REQUISITI CONTENUTI NELLA SENTENZA**

NOVITA' 2023 AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA/1

✓ ART. 1 C. 743 L. 234 DEL 30.12.2021

(RIDUZIONE IMU DAL 50% AL 37,5% PER SOGGETTI AIRE PENSIONATI NEI PAESI DI RESIDENZA)

- **LIMITATAMENTE ALL'ANNO 2022**, LA MISURA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PREVISTA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 48, DELLA L. N. 178/2020, È **RIDOTTA AL 37,5%**

✓ ART. 1 C. 81 e 82 L. 197 DEL 29.12.2022

(ESENZIONE IMU SU IMMOBILI OCCUPATI)

- LA NORMA PREVEDE L'AGGIUNTA DELLA LETTERA G-BIS) ALL'ART. 1 C. 759 DELLA L. 160/2019 PREVEDENDO CHE PER GLI **IMMOBILI NON UTILIZZABILI NÉ DISPONIBILI PER OCCUPAZIONE ABUSIVA**, PER I QUALI SIA STATA **PRESENTATA DENUNCIA O INIZIATA AZIONE GIUDIZIARIA PENALE**, IL SOGGETTO PASSIVO COMUNICA AL COMUNE IL POSSESSO DEI SUDDETTI REQUISITI CHE DANNO **DIRITTO ALL'ESENZIONE IMU**

NOVITA' 2023 AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA/2

✓ **ART. 1 C. 837 L. 197 DEL 29.12.2022**

(MODIFICHE AL «PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU» ART. 1 C. 756 E 757 DELLA L. 160/2019)

○ **IL «PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU» NON È ANCORA STATO EMANATO** E QUINDI LE ALIQUOTE IMU SONO ADOTTATE CON LE MODALITÀ ORDINARIE GIÀ UTILIZZATE NEGLI ANNI PRECEDENTI. LA NUOVA NORMATIVA INTEGRA IL C. 767 DELL'ART. 1 DELLA L. 160/2019 PREVEDENDO CHE, **A PARTIRE DAL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE OBBLIGATORIA DEL PROSPETTO DELLE ALIQUOTE**, IN MANCANZA DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DEL FEDERALISMO ENTRO IL 28 OTTOBRE SI APPLICANO LE ALIQUOTE BASE IMU PREVISTE DAI COMMI DA 748 A 755 DELLA L. 160/2019

✓ **ART. 3 C. 1 D.L. 198 DEL 29.12.2022**

(PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO 2021)

○ IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO 2021, GIÀ POSTICIPATO AL 31.12.2022, È ULTERIORMENTE **PROROGATO AL 30 GIUGNO 2023**

TEMA TRATTATO TRAINING FORMATIVO **TRIBUTI LOCALI 2023**

LE NOVITA' AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

NOVITA' 2023 AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI/1

- ✓ **ARERA DELIBERA N. 15 DEL 18 GENNAIO 2022**
(TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI «TQRIF»)
- **L'ART. 1 DELLA SUDDETTA DELIBERA RECITA** QUANTO SEGUE: «*E' APPROVATO IL TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO (DI SEGUITO TQRIF), ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE, DI CUI FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE (ALLEGATO A). **IL TQRIF SI APPLICA DAL 1° GENNAIO 2023***».
- **APPROFONDIRE** I CONTENUTI DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERA DI ARERA N. 18/2022
- **APPROFONDIRE** I CONTENUTI «*DI CONTATTO E DI CONTRASTO*» TRA DELIBERA ARERA, NORMATIVA TARI E POTESTA' REGOLAMENTARE DEL COMUNE EX ART. 52 D.LGS. 446/1997
- **APPROFONDIRE** I CONTENUTI DELLE OPPORTUNE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO TARI

NOVITA' 2023 AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI/2

- ✓ **LE NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2023
(IL NECESSARIO EQUILIBRIO TRA LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, LE PRESCRIZIONI REGOLATORIE DELL'AUTORITA' ARERA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE GENERALE DELL'ENTE LOCALE)**
 - I POSSIBILI PUNTI DI CONTATTO E DI CONTRASTO:
 - **IL DIVERSO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TARI** (90 GIORNI ARERA, 30 GIUGNO LA NORMATIVA ED EVENTUALE DIVERSA SCADENZA REGOLAMENTO TARI)
 - **IL RISCHIO DI SOVRAPPOSIZIONE TRA LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO** (ARERA) **E LA DICHIARAZIONE INIZIALE TARI** (NORMATIVA)
 - **LA DIVERSA TEMPISTICA PER L'EMISSIONE DEI RIMBORSI** (120 GIORNI ARERA E 180 GIORNI LA NORMATIVA)
 - **LA RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI** (PREVISTO DA ARERA, NON PREVISTO DALLA NORMATIVA E FACOLTA' DISCREZIONALE PER IL COMUNE)

TEMA TRATTATO TRAINING FORMATIVO **TRIBUTI LOCALI 2023**

**LE NOVITA' AI FINI DEI
TRIBUTI MINORI E DEL
CANONE UNICO
PATRIMONIALE**

GRUPPO
FINANZA
LOCALE

NOVITA' 2023 AI FINI DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE MINORI

➤ ART. 1 C. 786 L. 197 DEL 29.12.2022

(RISTORI AI COMUNI PER LA SOPPRESSIONE GETTITO TASI)

- LA NORMA MODIFICA IL CONTENUTO DELL'ART. 1 C. 554 DELLA L. 160/2019 METTENDO A REGIME IL **DIRITTO AL RISTORO TASI** AI COMUNI INTERESSATI A DECORRERE DAL 2020, MENTRE IN PRECEDENZA ERA PREVISTO FINO ALL'ANNO 2022

➤ ART. 1 C. 838 L. 197 DEL 29.12.2022

(MODIFICA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE)

- LA NORMA **MODIFICA LA DEFINIZIONE DI AREE COMUNALI** PREVEDENDO CHE «*NELLE AREE COMUNALI SI INTENDONO I TRATTI DI STRADA SITUATI ALL'INTERNO DI CENTRI ABITATI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI, INDIVIDUABILI A NORMA DELL'ART. 2, C. 7 DEL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL D. LGS. 30 APRILE 1992 N. 285*»

NOVITA' 2023 AI FINI DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE MINORI

➤ ART. 12 C. 3 D.L. 33 DEL 15.02.2016

(CANONE UNICO PATRIMONIALE PER INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE, «ANTENNE», UBICATE SU AREE COMUNALI)

- LA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, CHE HA PREVISTO L'APPLICAZIONE DEL CANONE ESCLUDENDO OGNI ALTRO TIPO DI ONERE FINANZIARIO, HA GENERATO **COMPLESSITA' INTERPRETATIVE** E TALUNE RICHIESTE DA PARTE DI ALCUNI GESTORI COSI' RIASSUNTE DA IFEL:
 - a) RICHIESTA DI RINEGOZIARE LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONTRATTI IN ESSERE
 - b) PRETESA DI CORRISPONDERE LA SOMMA DI 800 EURO AD IMPIANTO A TITOLO DI CUP IN SOSTITUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
 - c) RICHIESTA DI MODIFICARE GLI ASSETTI CONTRATTUALI IN VIGORE SOSTITUENDO LA LOCAZIONE CON LA COSTITUZIONE DI DIRITTI DI SUPERFICIE

NOVITA' 2023 AI FINI DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE MINORI

➤ ART. 12 C. 3 D.L. 33 DEL 15.02.2016

(CANONE UNICO PATRIMONIALE PER INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE, «ANTENNE», UBICATE SU AREE COMUNALI)

- **IFEL**, CON PROPRIA NOTA DEL 12.12.2022, HA ILLUSTRATO LA CASISTICA DISTINGUENDO TRA I CONTRATTI DI LOCAZIONE SOTTOSCRITTI PRIMA DEL 13 FEBBRAIO 2019 E QUELLI SUCCESSIVI:

«Alla luce di quanto argomentato, devono pertanto ritenersi non fondate le richieste degli operatori di non corrispondere i canoni ulteriori pattuiti nell'ambito di concessioni-contratto stipulate prima del 13 febbraio 2019, i cui effetti non siano esauriti. Per converso, a far data da tale termine, appare esclusa per i Comuni la possibilità di prevedere, nell'ambito delle occupazioni di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, qualunque onere finanziario ulteriore rispetto al CUP, anche se riconducibile a titoli convenzionali (come nel caso delle concessioni-contratto)»

TEMA TRATTATO TRAINING FORMATIVO **TRIBUTI LOCALI 2023**

LE NOVITA' AI FINI DEI REGOLAMENTI DI TRIBUTI E ENTRATE

GRUPPO
FINANZA
LOCALE

Finanza Locale Management Srl – Via Carducci, 62 Loc.tà La Fontina – 56010 San Giuliano Terme – tel. 050/877143 fax. 050/8755862 flm@finanzalocale.net www.finanzalocale.it

NOVITA' 2023 AI FINI DEI REGOLAMENTI DI TRIBUTI E ENTRATE

➤ D.M. DEL 13.12.2022 (MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE)

dal	al	Interesse legale	Disposizione normativa
01.01.2011	31.12.2011	1,50%	D.M. 07 dicembre 2010
01.01.2012	31.12.2013	2,50%	D.M. 12 dicembre 2011
01.01.2014	31.12.2014	1,00%	D.M. 12 dicembre 2013
01.01.2015	31.12.2015	0,50%	D.M. 11 dicembre 2014
01.01.2016	31.12.2016	0,20%	D.M. 11 dicembre 2015
01.01.2017	31.12.2017	0,10%	D.M. 07 dicembre 2016
01.01.2018	31.12.2018	0,30%	D.M. 13 dicembre 2017
01.01.2019	31.12.2019	0,80%	D.M. 12 dicembre 2018
01.01.2020	31.12.2020	0,05%	D.M. 12 dicembre 2019
01.01.2021	31.12.2021	0,01%	D.M. 11 dicembre 2020
01.01.2022	31.12.2022	1,25%	D.M. 13 dicembre 2021
01.01.2023		5,00%	D.M. 13 dicembre 2022

NOVITA' 2023 AI FINI DEI REGOLAMENTI DI TRIBUTI E ENTRATE/1

➤ ASPETTI REGOLAMENTARI DA REVISIONARE IN BASE ALLE SCELTE DEL SINGOLO ENTE:

✓ IL VALORE MINIMO DEL VERSAMENTO

(Art. 25 c. 4 L. 289/2002 nel disciplinare il pagamento e la riscossione di modesto ammontare prevede che l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro. Il Comune può prevedere, nel proprio regolamento generale delle entrate o nel regolamento speciale di ogni tributo, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati rimborsi. In caso di inottemperanza si applica il suddetto limite di 12 euro)

✓ IL VALORE MINIMO DELL'ACCERTAMENTO

(La normativa nazionale non prevede un valore minimo di riscossione coattiva dei tributi locali, essendo venuto meno il limite di 30 euro fissato dal D.L. 16/2012, è quindi necessario che il regolamento generale delle entrate o il regolamento speciale di ogni tributo preveda l'importo al di sotto del quale non sono notificati accertamenti)

NOVITA' 2023 AI FINI DEI REGOLAMENTI DI TRIBUTI E ENTRATE/2

➤ ASPETTI REGOLAMENTARI DA REVISIONARE IN BASE ALLE SCELTE DEL SINGOLO ENTE:

✓ VERSAMENTO ESEGUITO DA UN CONTITOLARE

(Art. 1 c. 777 L. 160/2019 l'ente può stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri)

✓ LA COMPENSAZIONE

(Art. 1 c. 167 L. 296/2006 prevede che gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

Analizzare le differenze operative tra le ipotesi di regolamentazione dell'istituto della «compensazione verticale» e della «compensazione orizzontale»)

NOVITA' 2023 AI FINI DEI REGOLAMENTI DI TRIBUTI E ENTRATE/3

➤ ASPETTI REGOLAMENTARI DA REVISIONARE IN BASE ALLE SCELTE DEL SINGOLO ENTE:

✓ LA RATEIZZAZIONE

(Art. 1 c. 797 L. 160/2019 l'ente può regolamentare le modalità di rateizzazione valutando la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il numero di rate con durata massima non inferiore a 36 per debiti oltre 6.000 euro ed eventuali garanzie)

✓ LA MODALITA' DI PAGAMENTO

(Art. 5 D.Lgs. 82/2005 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di accettare i pagamenti tramite la piattaforma PagoPA con graduale dismissione di altri sistemi di pagamento. L'art. 3-bis del D.L. 73/2022 ha invece previsto l'estensione dell'utilizzo del modello F24 per qualsiasi imposta, tassa e contributo, escludendo di fatto l'esclusività del sistema PagoPA. E' pertanto possibile prevedere e regolamentare modalità di pagamento con entrambi gli strumenti: PagoPA o modello F24.

NOVITA' 2023 AI FINI DEI REGOLAMENTI DI TRIBUTI E ENTRATE/4

➤ ASPETTI REGOLAMENTARI DA REVISIONARE IN BASE ALLE SCELTE DEL SINGOLO ENTE:

✓ IL TASSO DI INTERESSE PRESENTE NEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

(Il tasso di interesse legale è fortemente cresciuto dal 1° gennaio 2023, per gli effetti inflazionistici, è pertanto opportuno verificare se l'attuale impostazione del tasso di interesse indicato nel regolamento generale delle entrate è divenuto eccessivo, tenuto conto che è possibile aumentare o diminuire il tasso legale di tre punti)

✓ LA NUOVA DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU

(Adeguare il contenuto del regolamento ai fini IMU alle nuove indicazioni presenti nella sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale: «*per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*»)

TEMA TRATTATO TRAINING FORMATIVO **TRIBUTI LOCALI 2023**

**IL PROMEMORIA
DELLE SCADENZE
DI INIZIO ANNO PER
L'UFFICIO TRIBUTI**

PROMEMORIA DELLE PRINCIPALI SCADENZE DI INIZIO ANNO

- **26 MARZO 2023 TERMINE PER LA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI PER VIOLAZIONI 2017**
(ART. 67 DEL D.L. 18/2020)
- **30 APRILE 2023 TERMINE PER L'APPROVAZIONE DI TARIFFE E ALIQUOTE TRIBUTARIE 2023**
(ART. 1 C. 169 DELLA L. 296/2006)
- **30 APRILE 2023 TERMINE PER L'APPROVAZIONE REGOLAMENTI TRIBUTI ED ENTRATE 2023**
(ART. 27 C. 8 DELLA L. 448/2001)
- **30 APRILE 2023 TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023**
(ART. 1 C. 775 DELLA L. 197/2022)
- **30 APRILE 2023 TERMINE PER VERIFICA CONGRUITA' DEI RESIDUI ATTIVI RENDICONTO 2022**
(ART. 151 C. 7 DEL D. LGS. 267/2000)

PROMEMORIA OPPORTUNE FASI ORGANIZZATIVE DI INIZIO ANNO

- **28 FEBBRAIO 2023 STIMA GETTITO ORDINARIO IMU 2023 E TAX GAP IMU 2018 E 2019**
- **28 FEBBRAIO 2023 VERIFICA MANCATI PAGAMENTI AVVISI BONARI TARI ANNO 2022**
- **31 MARZO 2023 NOTIFICA RICHIESTE DI PAGAMENTO TARI 2022 AGLI INADEMPIENTI**
- **31 MARZO 2023 PROGRAMMARE RISPETTO TEMPI E PROCEDURE PER I RICORSI RICEVUTI**
- **30 APRILE 2023 ADOTTARE REGOLAMENTO INCENTIVI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI**
- **30 APRILE 2023 ADEGUARE REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**
- **31 MAGGIO 2023 INVIARE SOLLECITO DI PAGAMENTO PER ACCERTAMENTI NON RISCOSSI**
- **31 MAGGIO 2023 AGGIORNARE PROCEDURE FORMALI E SOSTANZIALI DEGLI ACCERTAMENTI**

TEMA TRATTATO TRAINING FORMATIVO **TRIBUTI LOCALI 2023**

**LE NOVITA' AI FINI DI
ACCERTAMENTO
CONTENZIOSO E
RISCOSSIONE**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

GRUPPO FINANZA LOCALE

Via Carducci, 62 56010 San Giuliano Terme (PI)

Tel. 050.877143

flm@finanzalocale.net

www.finanzalocale.net

GRUPPO
FINANZA
LOCALE